

CCI' TORNATA

GIOVEDÌ 14 AGOSTO 1919

Presidenza del Presidente BONASI

INDICE

Commemorazione del senatore Tami . . . pag.	5447
Oratori:	
PRESIDENTE	5447
BETTONI	5448
DI PRAMPERO	5449
NITTI, <i>presidente del Consiglio, ministro dell'interno</i>	5449
Convocazione del Senato a domicilio	5470
Disegni di legge (annuncio di una proposta di legge di iniziativa dei senatori Bava Beccaris, Bettoni, Colonna Fabrizio ed altri).	5447
(discussione di):	
• Modificazioni alla legge elettorale politica (N. 455)	5449
Oratori:	
DALLOLIO ALBERTO, <i>relatore</i>	5449, 5459
FERRARIS CARLO	5453
MARIOTTI	5456
NITTI, <i>presidente del Consiglio, ministro dell'interno</i>	5450, 5453, 5458, 5460, 5461
POLACCO	5460, 5462
Interpellanza (svolgimento dell'interpellanza del senatore Lucca al ministro degli approvvigionamenti e consumi sulla politica dei rifornimenti alimentari).	5462
Oratori:	
FERRARIS DANTE, <i>ministro degli approvvigionamenti e consumi</i>	5464
LUCCA	5462, 5469
Interrogazione (annuncio di)	5469
Messaggio del Presidente del Consiglio (invio della relazione della commissione d'inchiesta per Caporetto e avvertenza del Presidente).	5446
Messaggio del Senato della Repubblica di Cuba	5446
Per la salute del senatore Melodia	5445
Oratori:	
PRESIDENTE	5446

FRASCARA	pag. 5445
NITTI, <i>presidente del consiglio, ministro dell'interno</i>	5446
Petizioni (sunto di)	5446
Proposta del senatore Bettoni per la nomina di commissioni speciali	5469
Uffici (riunione degli)	5469
Votazione a scrutinio segreto (risultato di)	5470

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti il Presidente del Consiglio ministro dell'interno e i ministri delle colonie, della grazia, giustizia e dei culti, della guerra, della marina, dei trasporti marittimi e ferroviari, dell'industria, il commercio ed il lavoro ed approvvigionamenti e consumi alimentari.

BISCARETTI, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Per la salute del senatore Melodia.

FRASCARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRASCARA. Da vari giorni è assente, per malattia, il nostro illustre collega senatore Melodia, segretario della Presidenza del Senato. Credo di farmi interprete dei sentimenti del Senato, che circonda il nostro illustre collega di tanta simpatia e di tanta stima, pregando il Presidente di voler chiedere notizie del carissimo infermo a nome del Senato, e porgergli l'augurio di poter presto ritornare fra noi. (*Approvazioni generali*).

NITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *presidente del Consiglio e ministro dell'interno*. Il Governo desidera associarsi all'augurio di tutto il Senato per la pronta guarigione del senatore Melodia. (*Benissimo*).

PRESIDENTE. Ringrazio il Presidente del Consiglio della sua cortese premura per la salute del nostro illustre collega, al quale mando, a nome del Senato, i più fervidi auguri di pronta guarigione. (*Approvazioni vivissime*).

La Presidenza è stata sempre al corrente della malattia del senatore Melodia e ha curato e curerà la pubblicazione di un bollettino quotidiano sul decorso della malattia.

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del sunto di petizioni pervenute al Senato.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

N. 54. Il presidente della Federazione Acque degli ufficiali della riserva fa voti al Senato, a nome di quella Federazione, perchè l'aumento di pensione promessa ai richiamati in qualsiasi servizio sia fatto in base agli stipendi percepiti.

N. 55. Il signor Mandese Bernardino di Fratamaggiore fa voti al Senato perchè, con opportune disposizioni, siano messe in grado di esercitare effettivamente il diritto elettorale alcune categorie di funzionari, che per ragioni di servizio indipendenti dalla loro volontà, non possono prendere parte alle elezioni.

Messaggio del Presidente del Consiglio.

PRESIDENTE. Dal Presidente del Consiglio ho ricevuto il seguente messaggio.

• Roma, li 31 agosto 1919.

« Ho l'onore di presentare al Senato 60 esemplari del volume relativo alle causa ed alle responsabilità assodate dalla Commissione di inchiesta sul ripiegamento del nostro Esercito dell'Isouzo al Piave, avvenuto nell'ottobre-novembre 1917.

« Detta Commissione, nominata con Regio decreto n. 38 del gennaio 1818, chiuse i propri

lavori il 26 giugno 1919 approvando alla unanimità la propria relazione in tre volumi.

« Il 1° volume contiene la narrazione sommaria degli avvenimenti e trova nel 3° volume (unicamente composto di grandi tavole topografiche indicanti la situazione delle forze contrapposte nelle varie giornate, lo schieramento delle artiglierie, l'andamento delle linee difensive, ecc.), il necessario corredo grafico occorrente ad ogni più preciso esame ed alla particolareggiata valutazione tecnica militare.

« Il 2° volume contiene invece le considerazioni, i giudizi e le conclusioni sulle cause e sulle responsabilità degli avvenimenti, esposte con siffatto corredo di dati e di notizie generali da consentire di leggere e di valutare il contenuto del volume con sufficiente autonomia dalla narrazione militare particolareggiata.

« E poichè detto 2° volume concentra in sé gli elementi essenziali dell'inchiesta, è sembrato opportuno dargli la precedenza della stampa, come appare ora conveniente sottoporlo per primo all'esame del Parlamento. Giova però fin d'ora avvertire che fra pochi giorni, e comunque prima che il Senato sia nuovamente riunito, saranno presentati a cotesta Presidenza per l'eventuale consultazione che qualche onorevole senatore ravvisasse tuttavia necessaria, anche alcuni esemplari (sia pure in bozze di stampa) del 1° volume, nonchè il corrispondente numero di esemplari del 3° volume.

« Con rispettosa stima.

« NITTI ».

Darò le opportune disposizioni affinchè un certo numero di esemplari della relazione sia depositato negli uffici di segreteria e nella biblioteca, perchè i senatori ne possano prendere visione.

Intanto do atto al Presidente del Consiglio di questa comunicazione.

Messaggio del Senato Cubano.

PRESIDENTE. Dal Presidente del Senato cubano ho ricevuto il seguente Messaggio:

• Havana, 30 giugno 1919.

« Il Senato di Cuba, nella seduta odierna, apprendendo la firma del trattato di pace fra le Nazioni alleate e gli Imperi centrali, ha deliberato, con voto unanime di tutti i senatori

presenti, di inviare a codesto Consesso un fraterno messaggio di felicitazione e di giubilo per sì fausto avvenimento.

« E mentre mi onoro dar corso a tale deliberazione, mi permetta V. E. di offrirle l'attestato della mia maggiore considerazione e riverenza.

« Il Presidente del Senato Cubano ».

Mi farò un dovere di rispondere al Senato cubano, ringraziando. (*Bene*).

Presentazione di un disegno di legge di iniziativa del Senato.

PRESIDENTE. È giunta alla Presidenza una proposta di legge d'iniziativa dei signori senatori Bava Beccaris, Bettoni, Bodio, Cavasola, Colonna Fabrizio, Corsi, Fadda, Ferraris Maggiore, Greppi Emanuele, Mariotti, Mazziotti, Melodia, Molmenti, Paternò, Perla, Polacco, Ruffini, Scialoja e Torrigiani Filippo.

A termini del regolamento, sarà trasmessa agli Uffici perchè ne autorizzino la lettura.

Commemorazione del senatore Tami.

PRESIDENTE. Egregi colleghi.

Allorchè, or fa un mese, l'amatissimo nostro collega senatore Antonio Tami anticipatamente doveva allontanarsi da Roma, mentre più intenso si faceva il lavoro legislativo, per cercare ristoro in aure più miti alle deteriorate condizioni della sua salute, nessuno avrebbe potuto sospettare così prossima la catastrofe che fatalmente ce lo avrebbe rapito.

Il triste annunzio giunto nel momento in cui, qui raccolti, i nostri voti più fervidamente l'accompagnavano, augurando il pieno ristabilimento e il pronto suo ritorno agli alti uffici, ai quali tutto si era consacrato, ci immerge in un lutto tanto più doloroso quanto meno era da attendersi, pensando alla forte sua tempra e alla non tarda età.

Il Tami era nato in Udine il 18 febbraio 1846, e si è spento in Torino ieri l'altro.

Dedicatosi agli studi politico-legali si laureò in giurisprudenza nell'Università di Padova nel 1869, e per la mite, dolce sua indole non sentendosi inclinato alle lotte forensi, prescelse la carriera della Magistratura, alla quale lo chiamavano l'innato senso della giustizia e l'at-

trattiva che su lui esercitava il desiderio di costituirsi vindice di ogni diritto conculcato o sconosciuto.

Nella magistratura aveva già raggiunto il grado di sostituto procuratore del Re di tribunale, quando, chiamato a prestare temporaneo servizio nel Dicastero di grazia e giustizia vi diede subito prova di così spiccate e distinte attitudini amministrative che il Governo, per assicurarsene permanentemente la collaborazione, lo volle trasferito dal ruolo della magistratura a quello del Ministero; nel quale rapidamente percorse poi tutti i gradi, raggiungendo il massimo di direttore generale del Fondo per il culto.

Tutti ricordiamo come in questo ufficio delicatissimo per i contatti continui che impone tra lo Stato e la Chiesa, in un tempo in cui i rapporti tra l'uno e l'altra erano sempre assai tesi e informati a vicendevoli sospetti e mal dissimulata diffidenza, tutti, dicevo, ricordano come il Tami riuscisse, col suo finè tatto e con la sua mente serena senza passione, ad imprimere alla importante amministrazione un nuovo indirizzo, improntato alla reciproca fiducia anzichè ad una persistente ostilità; indirizzo, che, continuato poi anche dal suo successore, ha dato risultati di pacificazione dei quali tutti si avvantaggiano.

In premio di siffatta incontestata benemerita, e in segno dell'alta estimazione in che era tenuto dal Governo, e allo scopo di aprire nuovo e più vasto campo alle manifestazioni delle egregie sue energie, fu nominato consigliere della Corte dei Conti. In questo più grave e delicato ufficio, destinato a vigilare ed a mettere in su l'avviso chiunque amministra la cosa pubblica, per evitare errori non sempre riparabili, irregolarità dannose nei contratti e nelle erogazioni del denaro dello Stato, ed a sottoporre a sindacato tutti gli atti del Governo, o con riscontri preventivi, o mediante successive repressioni in via contenziosa contro gli abusi di contabili ed amministratori, accertando le responsabilità di ciascuno, le doti eminenti di intelletto e di carattere del Tami, equanime sempre, ma sempre indipendente, servo solo della illibata sua coscienza, rifulsero di nuova luce. Sicchè, quando fu designato ad assumere la suprema direzione di quest'organismo, che è tanta parte di quello da cui di-

pende la vita stessa dello Stato, universale fu la soddisfazione, come profondo e universale è ora il cordoglio per la scomparsa dell'uomo insigne che così unanime consenso di voti, di ammirazione e di affetto aveva raccolto su la sua persona, compiendo una missione per se stessa più atta a suscitare critiche e malevolenze, che a raccogliere lodi e plausi.

Quale immensa dolorosa iattura rappresenti anche per il Senato la immatura scomparsa del Tami, non occorre dire a Voi, che tutti siete presi dall'angoscia di una separazione alla quale ancora non si vorrebbe prestare fede.

Il tempo breve, e la commozione dell'animo non mi hanno consentito di passare ieri in rapida rassegna gli annali dei nostri lavori per il periodo che il Tami ha appartenuto al Senato, per documentare questa parte della fruttuosa operosità, da lui costantemente spiegata anche nella nostra Assemblea.

Ma la memoria vostra, dinnanzi alla quale, in questo momento di accorato rimpianto, si rinnova il ricordo dei tesori di sapere, di esperienza, di sempre volenterosa instancabile attività, di diligenti indagini e di onesti propositi messi a disposizione dei colleghi nelle numerose Commissioni di cui era membro, e specialmente di quella importantissima di finanze, supplirà alla deficienza mia.

La nobile figura del Tami, sempre così dignitosamente composta; il rigido sentimento del dovere che informava ogni suo atto, non facendo egli distinzione tra quelli di maggiore o minore momento quando si trattava di dovere; la sua spontanea affabilità quasi timida, effetto inconscio della sua grande modestia, che non era superata che dalla incomparabile sua bontà, lo rendevano a tutti caro, da tutti ricercato e amato con sincera espansione; e in questo giorno di doloroso rimpianto non si può, senza profonda commozione, volgere il pensiero alla desolata sua famiglia nella quale soltanto egli cercava le intime non fallaci gioie che non gli venissero dalla coscienza di avere, sempre in tutto e verso tutti, compiuto scrupolosamente il proprio dovere.

Interprete dei sentimenti del Senato, invio ai suoi doloranti Congiunti, coll'espressione del nostro vivo compianto, le più amare condoglianze (*Vice approvazioni*).

Per la morte del senatore Tami, hanno mandato telegrammi di condoglianza il Presidente della Camera dei deputati e il Sindaco di Udine.

Prego il senatore, segretario, Frascara di darne lettura.

FRASCARA, *segretario*, legge:

« La morte del senatore Antonio Tami che per lunghi anni onorò la patria dando esempio costante di mirabile attività e di singolare perizia in ogni ufficio da lui ricoperto, riempie di cordoglio quanti ne conobbero e ne apprezzavano le alti doti di mente e le elette virtù. Interprete del pensiero dei colleghi, porgo, in nome della Camera dei deputati a codesto Alto Consesso le più sentite condoglianze per la perdita dell'illustre senatore.

« MARCORA

« Presidente della Camera dei deputati ».

« Udine, profondamente colpita improvvisa perdita illustre suo figlio senatore Antonio Tami, porge all'Alto Consesso vivissime condoglianze.

« Con ossequio

« Il Sindaco

« PECILE ».

BETTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTONI. Onorevoli senatori, interpreto certamente il sentimento dei colleghi della Commissione di finanze, ricordando come l'on. Tami, di cui piangiamo oggi la dipartita, fosse ornamento e prezioso consigliere di questa Commissione già da molti anni.

Il telegramma testè letto viene dalla patria amatissima dell'onorevole Tami ed è segno di cordoglio anche di quella terra forte e generosa, che fu così tremendamente colpita dagli avvenimenti guerreschi; questo mi fa ricordare tutta l'angoscia sofferta in questi ultimi anni dal nostro collega e le pene dell'animo suo di patriota e di ottimo cittadino.

Egli, ricordo, fu crudelmente colpito nei giorni di Caporetto, ma il suo dolore ebbe tregua per la gran fede di buon italiano che in lui era profonda. Di questi suoi nobili sentimenti, di tutto il suo passato esemplare sia nella vita pubblica che in quella privata, il nostro Presidente si è reso degno interprete e noi uniamo

alle sue parole autorevolissime la preghiera che ai suoi cari e alla città nativa giungano le profonde condoglianze dell'intero Senato. (*Approvazioni*).

DI PRAMPERO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI PRAMPERO. Amico del padre di Antonio Tami, seguiti con interesse di compatriota la luminosa carriera che egli aveva raggiunto.

Io non parlerò delle sue qualità amministrative, perchè la nobile parola del nostro illustre Presidente e quella dell'oratore che mi precedette ne dissero abbastanza. Io mi limito a ricordare la sua bontà e la sua intelligente operosità, congiunta ad una estrema modestia. Come presidente del Comitato di patronato dei profughi friulani, ebbi l'onore di averlo a collaboratore sempre efficace, operoso, pieno di buon senso in tutte le osservazioni, in tutti i consigli che venivano a lui richiesti.

Non vi è faccia, insomma, nel terso cristallo dell'anima eletta di Antonio Tami che non rifletta i raggi di queste sue grandi qualità: cuore, intelligenza, operosità e buon senso.

Io rendo onore alla memoria sua, a conforto anche della diletta famiglia che egli tanto amava. (*Vive approvazioni*).

NITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *presidente del Consiglio e ministro dell'interno*. Il Governo si associa alle nobilissime parole del Presidente del Senato ed a ciò che hanno detto gli onorevoli senatori Di Prampero e Bettoni. Antonio Tami è stato non solo uomo di dignità, ma uno di quegli uomini che rappresentano la magnifica tradizione amministrativa dello Stato italiano, di quella burocrazia tante volte calunniata, ma che è come il tessuto connettivo dello Stato, la grande forza in cui sono uomini di specchiata probità, di grande virtù, di semplicità: uno dei migliori esponenti di questa forza viva della nazione è stato il senatore Tami.

Egli può dire nella vita lontana dell'al di là, di essere stato anche un uomo felice. Io l'ho veduto, quand'ero ministro del tesoro ed avevo contatto con lui, nelle ansie continue e dure in cui l'animo suo si trovava per sapere il suo Friuli invaso dal nemico, le sue terre, le sue

popolazioni, i suoi parenti nelle mani del nemico. Io penso che se egli ha potuto negli ultimi giorni della sua vita ricordare questi fatti, ha dovuto avere un'intima ragione di gioia.

Egli è stato direttore generale del Fondo per il culto, nel periodo in cui più aspro era il dissidio fra lo Stato italiano e la Chiesa, ed ha contribuito colla sua prudenza, col suo garbo a mitigare molte difficoltà; ha visto queste difficoltà per l'opera del tempo e per il buon volere di tutti lentamente declinare ed ha visto ancora rapporti di libertà più largamente introdotti. Egli ne ha dovuto avere una più intima gioia.

Egli ha avuto momenti di ansia crudele quando, come ho detto, ha visto la sua terra in mano nemica; poco prima di chiudere gli occhi l'ha vista libera dallo straniero.

Lui fortunato che dopo tante ansie e dolori ha visto realizzare due grandi voti della sua anima! Mandiamo un deferente saluto alla sua memoria. (*Vivissime approvazioni*).

PRESIDENTE. Mi farò un dovere di inviare le condoglianze del Senato, come ne è stata fatta proposta, alla famiglia del senatore Tami ed alla città di Udine. (*Approvazioni*).

Discussione del disegno di legge: « modificazioni alla legge elettorale politica » (N. 455).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Modificazioni alla legge elettorale politica ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge: (*V. Stampato N. 455*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

DALLOLIO ALBERTO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLOLIO ALBERTO, *relatore*. Quando il lavoro della Commissione speciale era compiuto, è pervenuta alla Commissione, rinviata dall'onorevole Presidente del Senato, una petizione del cittadino Mandese Bernardino, elettore nel collegio di Frattamaggiore. La Commissione ha creduto suo dovere di esaminarla. La petizione, di cui posso risparmiare al Senato la lettura, mira a che sia provveduto

perchè gli impiegati dello Stato e specialmente i funzionari di pubblica sicurezza, i funzionari di cancelleria, i magistrati, che durante il periodo elettorale sono tenuti dalle necessità del loro ufficio lontani dal collegio nel quale risiedono, possano votare per lettera raccomandata, per posta, ecc. È una questione che è stata trattata ripetutamente ed anche accennata nella recente discussione alla Camera dei deputati. Ad ogni modo la Commissione speciale ha considerato che una disposizione di questo genere non poteva prendersi se non modificando la legge; e giacchè la Commissione aveva già espresso il voto che la legge votata dalla Camera dei deputati non dovesse essere modificata, non ha creduto di entrare nell'esame del merito e quindi di fare alcuna speciale proposta a questo riguardo.

Io domando però all'onorevole Presidente del Consiglio se sia vero quanto risulterebbe, e cioè che l'argomento è ancora fra quelli che debbono essere esaminati in certi articoli aggiuntivi che la Commissione della Camera dei deputati si è riservata di studiare, nel qual caso sarebbe forse provvedimento migliore quello di comunicare alla Camera la petizione in parola.

NITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Io debbo innanzi tutto, se il Senato me lo consente, ringraziare la Commissione e l'onor. senatore Dallolio della cortese alacrità ed amichevole solerzia, con cui hanno voluto presentare il loro lavoro.

In quanto alla petizione che è pervenuta, le cose stanno precisamente come ha detto l'onorevole relatore. Questa questione di alcune categorie di cittadini che si trovano per ragioni di ufficio esclusi dal diritto al voto e di altre categorie che dalla legge attualmente in vigore sono anch'essi esclusi dal voto, è stata, dinanzi alla Camera dei deputati, discussa e sono stati, a proposito dello stesso, presentati molti emendamenti, che il Governo non ha creduto di accogliere, ma che poi ripresentati come articoli aggiuntivi al disegno di legge, in fine della discussione, il Governo dichiarò a proposito di essi che non era il caso di discuterli subito, perchè ciò avrebbe

ritardato l'applicazione pratica della legge, ma che però il Governo consentiva che fossero mandati alla Commissione, che aveva studiato, il disegno di legge, perchè ne riferisse alla Camera alla sua riapertura, e se qualcuna di queste proposte fosse stata degna di considerazione, la Commissione stessa avrebbe potuto riferire con uno speciale disegno di legge. La questione rimase così non compromessa.

Se il Senato crederà di mandare la petizione, di cui si è fatto parola, alla Commissione della Camera dei deputati, questa potrà esaminarla e tenerne conto nel caso che si credesse opportuno di modificare alcuna delle vigenti disposizioni di legge, che il presente disegno di legge non ha emendato.

Mi preme però di soggiungere che io feci molte riserve sulla questione dell'elettorato da concedersi ai corpi organizzati, questione che si presenta con non piccole difficoltà ed anche con qualche pericolo, perchè il dare il voto improvvisamente a molte organizzazioni militari o militarizzate e marinare, non è senza pericolo. Comunque, con tutte le riserve del caso, per quanto riguarda tutti gli articoli aggiuntivi, anche per questa questione io me ne rimisi alla Commissione della Camera.

Sarò grato se il Senato vorrà accogliere la proposta dell'onorevole relatore della Commissione senatoriale ed inviare alla Commissione della Camera dei deputati la petizione di cui si è parlato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti la proposta dell'onorevole relatore, accettata dall'onorevole Presidente del Consiglio.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Il Senato approva).

Rimane perciò stabilito che la petizione pervenuta al Senato, sarà trasmessa alla Camera dei deputati, perchè a sua volta la faccia tenere alla Commissione incaricata dello studio degli articoli aggiuntivi al disegno di legge oggi in discussione.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale su questo disegno di legge.

Procederemo alla discussione degli articoli che rileggo!

Art. 1.

L'elezione dei deputati è fatta a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale.

Ciascun collegio è costituito da una provincia, o da più provincie contigue, in guisa da eleggere almeno dieci deputati. Però per le prime elezioni generali che avverranno dopo l'entrata in vigore della presente legge, potranno essere costituite in collegi, col procedimento indicato nell'articolo 17, provincie che abbiano non meno di cinque deputati.

Il termine indicato nel terzo comma dell'articolo 55 del testo unico 26 giugno 1913, n. 821, è portato da giorni 20 a 30.

I sindaci dei comuni capoluoghi di provincia danno notizia al pubblico del decreto di convocazione dei comizi con apposito manifesto.

Nel primo comma dell'articolo 61 del testo unico sono soppresse le parole: « ma non elettori nel collegio »; nel secondo comma sono soppresse le parole: « dove non siano elettori » e al comma stesso sono aggiunte le parole: « o anche nel collegio, se questo comprenda provincie appartenenti a distretti diversi ». Al quarto comma del medesimo articolo sono aggiunte le parole: « ovvero per mezzo delle locali autorità giudiziarie ».

La disposizione di cui all'articolo 68 viene estesa al presidente e al vicepresidente dei seggi.

(Approvato).

Art. 2.

Le liste dei candidati per ogni collegio debbono essere presentate da almeno 300 e non più di 500 elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata dal sindaco del comune capoluogo del collegio o da un notaio.

Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non maggiore del numero dei deputati da eleggersi nel collegio e deve indicare il cognome e nome, la paternità ed il luogo di nascita dei singoli candidati.

Nessun candidato può essere iscritto in più di una lista dello stesso collegio; le accettazioni di candidatura, posteriori a quella che fu prima presentata in ordine di tempo, sono nulle.

Nessuno può accettare la candidatura in più di due collegi.

(Approvato).

Art. 3.

Le liste dei candidati devono essere presentate alla prefettura, che ha sede nel capoluogo del collegio, non più tardi delle ore sedici del ventesimo giorno anteriore a quello della votazione, unitamente agli atti di accettazione delle candidature ed alla dichiarazione sottoscritta, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori nei modi indicati dal secondo e terzo comma dell'articolo 66 del testo unico

La dichiarazione deve essere corredata dei certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni a cui appartengono i sottoscrittori, che attestino la loro iscrizione nella lista politica del collegio.

I sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati. Il sindaco inadempiente è punito con multa di lire mille. Se abbia agito per negligenza la pena è diminuita della metà.

Insieme con la lista deve essere presentato un modello di contrassegno stampato, anche figurato.

La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere anche l'indicazione di un delegato effettivo e di un supplente, autorizzati a designare due rappresentanti della lista medesima presso l'ufficio di ciascuna sezione elettorale e presso l'ufficio centrale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 65, primo e secondo comma, del testo unico.

In tutti gli articoli del testo unico, nei quali si fa cenno di rappresentanti dei candidati, si intendono sostituite le parole « rappresentanti di lista ».

Agli elettori che abbiano sottoscritto più di una lista si applicano le sanzioni penali stabilite dal secondo comma dell'articolo 66 del testo unico.

(Approvato).

Art. 4.

La Prefettura rilascia immediatamente ricevuta della lista dei candidati e degli atti relativi, e, secondo l'ordine di presentazione, at-

tribuisce a ciascuna lista una lettera d'ordine, facendone cenno nella ricevuta.

Della lista e dei documenti la Prefettura dà subito comunicazione alla Commissione elettorale provinciale.

(Approvato).

Art. 5.

Entro dieci giorni dalla scadenza del termine indicato nell'art. 3 la Commissione elettorale provinciale procede alle seguenti operazioni:

1° verifica che le liste dei candidati siano sottoscritte dal numero di elettori richiesto, eliminando quelle che non lo siano;

2° toglie dalle liste i nomi dei candidati per i quali manchi la prescritta accettazione;

3° ricusa i contrassegni che fossero identici o troppo facilmente confondibili con contrassegni di altre liste precedentemente presentate;

4° cancella dalle liste i candidati già compresi in una lista presentata in precedenza;

5° riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati eccedente quello dei deputati assegnati al collegio, cancellando gli ultimi nomi;

6° assegna un numero ai singoli candidati in ciascuna lista secondo l'ordine in cui vi si trovano iscritti;

7° provvede, per mezzo della Prefettura del capoluogo del collegio, alla stampa delle liste col relativo contrassegno in unico manifesto ed alla trasmissione di esse ai sindaci dei comuni del collegio, i quali ne curano la pubblicazione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici. Due copie di ciascun manifesto devono essere consegnate al presidente di ciascun ufficio elettorale, ai termini dell'art. 58 del testo unico, una per restare a disposizione dell'ufficio e l'altra per essere affissa nella sala della votazione, a norma dell'articolo 72 del testo unico.

(Approvato).

Art. 6.

La scheda deve essere del modello prescritto dal terzo comma dell'articolo 79 del testo unico e presentare tracciato sulle due faccie un cerchio di centimetri sei di diametro, diviso in due segmenti.

Nel primo segmento di centimetri due deve essere stampato sulle due faccie con inchiostro nero e con uniforme carattere tipografico di uso comune il contrassegno, anche figurato.

Nell'altro segmento vi saranno sulle due faccie tante linee orizzontali quanti sono i nomi che possono essere preferiti o aggiunti per ciascun collegio a norma del quinto comma dell'articolo 7.

È vietato ogni altro segno o indicazione.

La scheda tipo dev'essere presentata nei modi e termini stabiliti dai comma quarto e seguenti dell'articolo 65 del testo unico dai delegati indicati nell'articolo 3 di questa legge o da persone da essi autorizzate in forma autentica.

(Approvato).

Art. 7.

L'elettore vota introducendo nella busta consegnatagli dal presidente, a norma dell'art. 79 del testo unico, una delle schede di cui all'articolo 6 di questa legge, e chiudendo la busta.

Una scheda valida, introdotta nella busta, rappresenta un voto di lista.

L'elettore può manifestare la preferenza per candidati della lista da lui prescelta, anche se completa oppure può aggiungere alla scheda, se la lista da lui prescelta è incompleta, candidati appartenenti ad altre liste, ma sempre in guisa da non eccedere il numero dei deputati da eleggere.

Non si possono esercitare contemporaneamente il diritto di preferenza e il diritto di aggiunta.

Le preferenze o le aggiunte si esprimono scrivendo con inchiostro nero nelle apposite linee del segmento inferiore sulle due faccie della scheda i cognomi, ed in caso di omonimia, anche i nomi dei candidati.

Però il numero delle preferenze o delle aggiunte che l'elettore può esprimere non può essere maggiore di uno, se i deputati da eleggere sono cinque; di due se sono da sei a dieci; di tre se sono da undici a quindici; di quattro se sono oltre quindici.

Qualora non vengano osservate le norme del presente articolo, si hanno per non scritte le preferenze o aggiunte. La scheda rimane valida agli effetti del voto di lista salvo quanto dispone l'articolo 10 di questa legge.

Sono nulle le schede che sotto il contrassegno della lista portino indicazioni di preferenza o di agguinzione le quali siano fatte a stampa.

Restano ferme tutte le altre disposizioni dell'articolo 79 del testo unico.

FERRARIS CARLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARIS CARLO. Ho chiesto di parlare su quest'articolo 7 per domandare al presidente del Consiglio un chiarimento che può essermi utile e come legislatore e come elettore.

In quest'articolo sono ammesse le preferenze plurime: se i deputati da eleggersi sono da sei a dieci, si possono esprimere due preferenze, tre se i deputati da eleggersi sono da undici a quindici, ecc. Ora col sistema delle preferenze plurime logicamente si dovrebbe concedere anche la preferenza nelle preferenze.

Faccio un esempio. Può essere che io voglia dare due preferenze, a Tizio che nella lista, per la quale voto, sta al numero tre e a Caio che sta al numero quattro; però tra i due io preferirei di più Caio. Se debbo segnare la preferenza esattamente secondo il posto nella lista, non posso mettere Caio, che sta al numero quattro, davanti a Tizio, che sta al numero tre; ed allora se alla lista, per la quale voto colla mia scheda, vengono nello scrutinio assegnati tre posti di deputato, accadrà che Tizio riesce eletto e non Caio, il quale secondo me doveva essere il preferito. Il sistema delle preferenze plurime quindi dovrebbe permettere logicamente, lo ripeto, di spostare i candidati secondo il grado di preferenza.

Avverto inoltre che nel sistema belga, dove il voto di preferenza è unico, sulla scheda, che contiene anche la lista, l'indicazione della preferenza è fatta obbligatoriamente a fianco del nome del candidato e quindi il voto di preferenza si trova nella stessa posizione che è fatta nella lista al candidato preferito: obbligatoriamente dico, perchè non devesi far altro che annerire il bianco contenuto in un cerchietto nero già stampato sulla scheda a fianco del nome del candidato. Invece, se cono il disposto dell'articolo in esame combinato col precedente, da noi si deve riscrivere sulle linee contenute nel secondo segmento del cerchio stampato sulla scheda il cognome, e in caso di omonimia anche il nome del candidato o dei candidati pre-

feriti nella lista, alla quale si dà il voto e che è distinta dalla scheda.

Ora io domando al Presidente del Consiglio se nel segnare queste preferenze si possa alterare l'ordine della lista, e cioè, per tornare al mio esempio, se Tizio nella lista è terzo e Caio è quarto, potrei io scrivere nelle preferenze prima Caio e poi Tizio? Questa è la domanda che io rivolgo per avere un chiarimento, sia perchè con questo mezzo la preferenza delle preferenze sarebbe di fatto riconosciuta, sia perchè dalla formula dell'articolo, pure combinato col precedente, non ho potuto rilevare con certezza se la ripetizione del cognome dei preferiti debba essere scritta nello stesso ordine in cui si trova ciascun cognome nella lista, o si possa alterare, riscrivendoli, la rispettiva posizione dei cognomi.

NITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Questa questione fu lungamente discussa fra il Governo e la Commissione. Si discusse anche se si dovesse dare il voto di preferenza e dopo maturo esame si arrivò alla conclusione che si dovessero dare i voti di preferenza per una ragione evidente. Prima di tutto ci sono delle persone che per loro natura e indole e temperamento godono la fiducia generale anche all'infuori del partito, oltrechè nel partito; vi sono persone che oltre al partito politico esprimono la fiducia locale, perchè può entrare nella lista anche chi si è occupato di interessi locali con maggiore amore di altri; quindi l'elettore gli può accordare la sua preferenza. Ma questo si permette anche di farlo per gli uomini migliori della lista. In che ordine dovevano essere messi i candidati? Si stabilì che l'ordine della lista fosse ordine di preferenza per una ragione molto semplice, perchè altrimenti bisognava lasciare la preferenza agli elettori, mentre si volle che fosse stabilita dai Comitati, e ciò per la disciplina stessa dei partiti.

Questo criterio può dar luogo a molte discussioni, ma è un criterio. Ciò che costituisce per i partiti liberali e conservatori qualche volta la debolezza, è che non vogliono designare: obbligarli alla designazione degli uomini cui tengono di più, a dire in quali persone hanno maggiore fiducia, è un fatto che contribuirà

molto alla disciplina del partito liberale e in generale di tutti i partiti conservatori, cosa che ora più facilmente fanno i partiti estremi; ed io sostenni la tesi che in nulla più giovi alla disciplina dei partiti conservatori che lo stabilire questo criterio di gerarchia. In ogni modo il criterio di preferenza è designato dalla lista: dal modo come è messo nella lista il candidato può avere la preferenza delle preferenze. Che all'elettore si potesse concedere oltre che il voto di preferenza un voto multiplo (perchè a questo si verrebbe a sboccare) fu escluso dalla Commissione. Quindi il rilievo del senatore Ferraris, acutissimo perchè egli conosce perfettamente le questioni di diritto pubblico, è stato già risoluto in questo senso dalla Commissione della Camera che ha studiato l'argomento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'articolo 7.

Chi lo approva si alzi.

(Approvato).

Art. 8.

Le operazioni elettorali cominceranno alle ore sette.

Sono modificati in conformità gli articoli 69 e 82 del testo unico.

Nell'ultimo comma dell'articolo 82 del testo unico, alle parole « ore venti » sono sostituite « ore ventidue ».

(Approvato).

Art. 9.

Il presidente dell'Ufficio di sezione, per procedere allo spoglio dei voti, dopo avere ricevuto dallo scrutatore designato dalla sorte ciascuna busta estratta dalla seconda urna, e dopo aver strappato la parte rettangolare perforata della faccia anteriore della busta, a norma dell'articolo 85, n. 4 del testo unico, enuncia ad alta voce il contrassegno della lista per la quale è espresso il voto ed i cognomi dei candidati per i quali siano espressi voti di preferenza o voti aggiunti, secondo le distinzioni dell'articolo 7 di questa legge, e passa la busta ad un altro scrutatore, il quale, insieme col segretario, prende nota del numero dei voti che va riportando ciascuna lista e dei voti di preferenza e di quelli aggiunti attribuiti a ciascun candidato.

Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista, i voti di preferenza e quelli aggiunti.

Nel n. 5 dell'articolo 85 del testo unico, alle parole « dai candidati » e « ad alcun candidato » sono sostituite le seguenti: « dalle liste » e « ad alcuna lista ».

Rimangono ferme tutte le altre disposizioni del citato articolo.

(Approvato).

Art. 10.

Ai numeri 3 e 4 dell'articolo 86 del testo unico sono sostituiti i seguenti:

3°) Le schede non esprimano il voto per alcuna lista, o lo esprimano per una lista non ammessa nelle forme prescritte dall'articolo 5 di questa legge, o non siano uguali alla scheda tipo rimessa al presidente dell'Ufficio a norma dell'articolo 6, o contengano indicazioni di qualsiasi natura, diverso da quelle consentite dagli articoli 6 e 7, o presentino cancellazioni, segni o indicazioni, anche se consistenti in cognomi non compresi in alcuna lista, che possano ritenersi destinati a far riconoscere il votante.

4°) Nelle schede, per inosservanza di quanto è prescritto nel terzo comma dell'articolo 79 del testo unico, non possa identificarsi il contrassegno della lista staccando la parte rettangolare della faccia anteriore della busta.

(Approvato).

Art. 11.

Adempiuto a quanto è prescritto dall'articolo 82 e sgombrato il tavolo dalle carte e dagli oggetti non necessari per lo scrutinio, il presidente dichiara chiusa la votazione, compie le operazioni di cui ai numeri 2 e 3 dell'articolo 85 e rinvia lo scrutinio al giorno successivo, adempiendo alle prescrizioni del primo comma dell'articolo 87 e provvedendo alla custodia della sala in modo che nessuno possa entrarvi.

Le operazioni devono essere riprese alle ore sette del lunedì ed ultimate per le ore ventiquattro del giorno medesimo: in caso diverso si provvede a norma dell'articolo 87.

(Approvato).

Art. 12.

L'Ufficio centrale facendosi assistere ove creda da uno o più esperti scelti dal presidente, provvede a determinare:

- a) la cifra elettorale di ogni lista;
- b) le cifre individuali di ogni candidato.

La cifra elettorale di ciascuna lista si ha cumulando la somma dei voti di lista con la somma dei voti aggiunti, divisa quest'ultima per il numero dei deputati da eleggere nel collegio.

La cifra individuale è data dalla somma dei voti di lista e dei voti di preferenza aumentata dei voti aggiunti che il singolo candidato ha riportato fuori della propria lista.

La cifra elettorale serve di base per la determinazione del numero dei deputati spettante a ciascuna lista.

La cifra individuale serve a determinare la graduatoria dei candidati nella stessa lista. A parità di voti la precedenza nella graduatoria è determinata dall'ordine di iscrizione nella propria lista.

L'assegnazione del numero dei deputati eletti per ciascuna lista si fa nel modo seguente:

Si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4..., sino a concorrenza del numero dei deputati da eleggere; e quindi si scelgono fra i quozienti così ottenuti i più alti, in numero eguale a quello dei deputati da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggior cifra elettorale.

Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti esuberanti sono distribuiti tra le altre liste secondo l'ordine dei quozienti.

(Approvato).

Art. 13.

Stabilito il numero totale dei seggi che spetta a ciascuna lista, il presidente, in conformità dei risultati accertati dall'ufficio centrale, proclama eletti, fino a concorrenza del numero dei seggi cui la lista ha diritto, quei candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, secondo l'ordine di precedenza indicato all'articolo 12 di questa legge.

Rimangono ferme le disposizioni del secondo o terzo comma dell'articolo 91 del testo unico.
(Approvato).

Art. 14.

Nel verbale da redigersi a norma dell'articolo 94 del testo unico debbono essere indicati, in appositi elenchi, i nomi dei candidati di ciascuna lista non eletti, nell'ordine determinato in conformità dell'articolo 12, di questa legge.

Nel procedere alla verifica dell'elezione la Giunta delle elezioni accerta anche l'ordine di precedenza dei candidati non eletti e si pronuncia sui relativi reclami.

(Approvato).

Art. 15.

Le elezioni di chi ha accettato la candidatura in più di due collegi sono nulle.

Al deputato eletto da due collegi si applica l'articolo 110 del testo unico; e il posto di deputato, che rimane vacante per effetto della opzione o del sorteggio, verrà attribuito al candidato che nella medesima lista del deputato eletto lo segue immediatamente nell'ordine accertato a norma del secondo comma dell'articolo precedente. In mancanza di candidati della medesima lista, il posto è attribuito a quella fra le altre liste che, dopo gli eletti, presenti il maggior quoziente.

La Giunta delle elezioni procede alla proclamazione, salvo la verifica dei titoli.

Quando la elezione di un deputato venga annullata per aver accettato candidature in più di due collegi, o per morte del candidato avvenuta prima della proclamazione si provvede al posto vacante secondo le norme stabilite nel secondo comma del presente articolo.

(Approvato).

Art. 16.

Quando per qualsiasi causa resti vacante un posto di deputato, sarà convocato il collegio per procedere alla elezione con le norme stabilite dalla presente legge, purchè manchino più di sei mesi alla scadenza normale della legislatura.

Il termine stabilito dal secondo comma dell'art. 55 del testo unico è portato da 45 giorni a due mesi.

(Approvato).

Art. 17.

Per la prima attuazione della presente legge la tabella delle circoscrizioni dei collegi elettorali e la designazione dei rispettivi capoluoghi saranno stabilite con decreto Reale, promosso dal ministro dell'interno, udita una Commissione presieduta dallo stesso ministro e composta di quattordici deputati eletti dalla Camera. In tale elezione ciascun deputato potrà votare soltanto per dieci nomi.

Saranno di conformità modificati il secondo comma dell'articolo 52 del testo unico e la tabella delle circoscrizioni dei collegi elettorali annessa al testo medesimo.

MARIOTTI, *della Commissione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI, *della Commissione*. La Commissione speciale che - nella imminenza delle nuove elezioni - ha esaminato questo disegno di legge, ha avuta una sola preoccupazione e si è proposto soprattutto uno scopo: quello di affrettare il più possibile l'integrale approvazione di questo complesso di proposte provvide, benefiche, che - pur con qualche menda - pongono l'Italia alla testa di tutte le nazioni civili in fatto di leggi elettorali. Se non avesse avuta questa preoccupazione, se non si fosse proposto questo alto e nobile scopo, avrebbe chiesta indubbiamente una modificazione all'art. 1 o l'intera soppressione dell'art. 17: invece la Commissione prega il Senato di voler votare la legge così come è stata approvata dall'altro ramo del Parlamento; e si limita, per ciò che riguarda questi due articoli, ad una raccomandazione vivissima all'onorevole Presidente del Consiglio.

Nell'articolo 1 era stato giustamente stabilito che nessun collegio potesse eleggere meno di dieci deputati: poi, durante la discussione, fu introdotta pur troppo una modificazione per cui si consentì, in casi eccezionali, e soltanto per queste prime elezioni generali, di formare piccoli collegi, costituendo in collegio autonomo provvisorio le singole provincie che eleggano almeno cinque deputati.

Noi raccomandiamo vivamente che di questa facoltà si usi il meno possibile, giacchè, applicata largamente, distruggerebbe in gran parte i benefici della rappresentanza proporzionale.

Forse l'onorevole Presidente del Consiglio dirà che l'usare più o meno largamente di questa concessione non dipende da lui, ma dalla commissione consultiva creata da questo articolo. Noi, però, non dimentichiamo che egli ne sarà il presidente, e, ad ogni modo, siamo certi che un desiderio del Senato, espresso a quella Commissione dalla voce autorevolissima dell'onorevole presidente del Consiglio, contribuirà a far sì che i collegi che dovranno esser chiamati ad eleggere i deputati nelle prossime elezioni siano il più possibilmente ampi e rispondenti, fin d'ora, alle disposizioni fondamentali dell'articolo 1.

E facciamo questa viva raccomandazione perchè dai pochi documenti ufficiali che fino ad ora furono pubblicati su questa riforma, risulta che le proposte fatte da autorevoli parlamentari per la formazione dei nuovi collegi, porterebbero indubbiamente alla formazione di circoscrizioni troppo piccole, eludendo così in buona parte gli scopi che la provvida legge si propone, e creando attriti e difficoltà che con i grandi collegi si potrebbero facilmente evitare.

Noi abbiamo negli atti parlamentari due proposte precise e complete di suddivisione dei nuovi collegi elettorali: l'una dell'on. Turati, presentata alla Camera con apposito disegno di legge fin dal 6 maggio scorso, ed inserita poi per intero negli allegati alla relazione della Commissione che riferì alla Camera sulla legge che ora discutiamo; l'altra presentata durante la discussione, in forma di emendamento, dall'on. Alessio, e stampata poi nell'elenco degli emendamenti dell'8 ed in quello del 9 agosto corrente.

Quindici circoscrizioni nella proposta Turati, trentacinque nella proposta Alessio, eleggerebbero meno di dieci deputati. Nell'una e nell'altra proposta, ma molto più nella seconda, riunendo due sole provincie si formano piccoli collegi, che hanno già dato luogo a recriminazioni e a richiami durante la recente discussione alla Camera, e credo daranno luogo a recriminazioni anche maggiori in seguito, se davvero vedremo formati dei collegi molto piccoli con la forzata riunione di due sole provincie piccolissime.

Le diciassette provincie che non eleggono ora i cinque deputati dovranno, per precisa dispo-

sizione dell'art. 1, essere fuse con altre contigue; ma questa fusione - lo dice molto chiaramente lo stesso articolo - deve avvenire in guisa che il nuovo collegio elegga almeno dieci deputati; se invece avviene riunendo a caso in un piccolo collegio due provincie vicine sì, ma discordi, e che insieme non eleggano dieci deputati, da un lato si contravverrà alla legge, dall'altro si creerà un antagonismo fra le due provincie, ciascuna delle quali non vorrà riconoscere che la vicina sia più degna di avere il capoluogo del collegio; e si creeranno difficoltà anche ai comitati elettorali, che, distratti da meschine lotte locali, stenteranno ad intendersi sulla suddivisione dei seggi tra le due provincie e sulla designazione dei candidati. Se invece riuniremo, attorno ad un centro cospicuo e indiscusso, quattro o cinque piccole provincie, noi avremo assicurato alla nuova circoscrizione un consenso generale, che ci permetterà di togliere di mezzo le piccole discussioni di carattere locale, sempre dannose in questa materia delicatissima.

Se mi permette l'onorevole Presidente del Consiglio, cito qualche esempio. Qui, pubblicato negli atti della Camera, abbiamo il progetto Turati, che riunisce le provincie di Cremona e di Mantova in un unico collegio: Mantova, la splendida capitale di uno Stato che tanto contribuì al rinascimento delle lettere e delle arti, è messa alla dipendenza di Cremona. Non vi starà certamente volentieri; come, del resto, Cremona, città essa pure insigne, non resterebbe volentieri alla dipendenza di Mantova. Ma se si amplierà convenientemente il collegio, se vi si comprenderà Brescia, sede della corte d'appello da cui Mantova e Cremona già fin d'ora dipendono, noi avremo formato di tutta la Lombardia orientale un grande collegio per l'elezione di diciotto deputati, un collegio in cui tutti i piccoli attriti spariranno.

Sempre nel progetto Turati, Rovigo che elegge ora quattro deputati, è unito a Venezia che ne elegge sei, e sta bene. Ma nella proposta Alessio, invece, Rovigo è unito a Ferrara, formando così un piccolo collegio per la elezione di otto deputati, diviso in giusta metà dal Po. È ben vero che un tempo gli Estensi ebbero dominio su l'una e sull'altra sponda del fiume; ma da parecchi secoli, e fino al 1866, quel tratto di Po ampio e profondo, segnò

confine tra due Stati; e, dal 1866 in poi, lo segna tra due regioni. Oggi Rovigo è attratta irresistibilmente verso Venezia; Ferrara verso Bologna. Sarebbe improvvida una legge che volesse opporsi a ciò che natura e storia hanno ormai concordemente tracciato.

E non Ferrara soltanto è attratta verso Bologna. A questo grande centro sono attratte del pari Forlì e Ravenna che l'on. Turati e l'on. Alessio, in questo concordi, vorrebbero riunite a formare un piccolo collegio per la elezione di otto deputati. E Ravenna, la città dai monumenti meravigliosi, l'antica sede degli Esarchi, dei re Goti, degli imperatori d'Occidente, dovrebbe, secondo la concorde proposta, essere sottoposta a Forlì, oggi più popolosa. Salviamo le due patriottiche città dai conseguenti inevitabili attriti; e, dacché Ravenna, Forlì, Ferrara, per le tassative disposizioni dell'articolo primo, non possono più avere un collegio elettorale proprio, raggruppiamole attorno all'indiscusso capoluogo di Bologna in un ampio collegio per la elezione di venti deputati. Completeremo, così, l'opera del dittatore Farini che nel 1859 sapientemente formava delle quattro Legazioni un unico *Governo delle Romagne*.

E dobbiamo del pari completare la saggia opera del Farini, che dei due ducati di Parma e di Modena formava un solo *Governo dell'Emilia*. Oggi gli onorevoli Turati e Alessio, riunendo Piacenza a Parma, Reggio a Modena, in due distinti collegi, tenderebbero a ricomporre le antiche divisioni statali, rinverdendo vecchi attriti, ormai fortunatamente superati. Le quattro provincie non solo sono contigue, ma hanno i capoluoghi a breve distanza l'uno dall'altro, sopra una ferrovia frequentatissima. Riuniamole, come il Farini le riunì; i vecchi attriti spariranno come per incanto; e nella formazione delle liste per la elezione dei diciannove deputati, ai meschini interessi locali, prevarranno sereni criteri politici, alti interessi nazionali.

Altrettanto può dirsi delle Marche, ove solo la provincia di Ancona elegge cinque deputati. Pesaro, Macerata, Ascoli eleggono ciascuna quattro deputati e quindi debbono essere raggruppate. Nulla di meglio che farne un vasto e omogeneo collegio per l'elezione di diciassette deputati. Invece gli onorevoli Turati ed Alessio propongono di riunire Pesaro ad An-

cona per eleggere nove deputati, Macerata ad Ascoli per eleggerne otto. Ma per questo secondo collegio discordano nella designazione del capoluogo, che il Turati assegna ad Ascoli, l'Alessio a Macerata. Vinca l'una o l'altra proposta, deplorabili attriti tra le due città sarebbero inevitabili. Unico, sicuro modo per toglierli di mezzo è la formazione dell'ampio collegio elettorale delle Marche, nel quale Pesaro e Urbino, Macerata ed Ascoli si troverebbero tutte concordi attorno al grande centro regionale di Ancona.

Per la Toscana, che elegge trentanove deputati, si sono proposti quattro collegi. Arezzo, Siena e Grosseto si sono riunite in un collegio solo, che eleggerebbe dieci deputati e sarebbe quindi in armonia coll'art. 1° della legge; ma Arezzo sotto Siena starà mal volentieri. Arezzo è situata nella valle dell'Arno come Firenze; è a Firenze più vicina assai che a Siena; ha con Firenze più diretti rapporti, più facili comunicazioni. Siena pure ha con Firenze frequenti e dirette comunicazioni e rapporti continui; sicchè colle tre provincie si potrebbe costituire il collegio della *Toscana orientale* che eleggerebbe ventidue deputati; mentre riunendo Livorno, Lucca, Massa e Grosseto con Pisa, si formerebbe il collegio della *Toscana occidentale*, cui spetterebbero diciassette deputati. È ben vero che l'onor. Alessio propone di riunire Massa con Lucca e Livorno con Pisa, formandone due piccoli collegi per l'elezione di otto e di sette deputati; ma ci auguriamo che tale proposta, contraria allo spirito e alla lettera dell'art. 1° della legge e all'interesse delle popolazioni, sia senz'altro respinta.

Per l'Abruzzo l'onor. Alessio fa d'ogni provincia un collegio, e l'onor. Turati unisce all'Aquila soltanto Teramo, e propone di mettere Chieti sotto Campobasso.

Eppure Chieti è più vicina all'Aquila che a Campobasso, ed ha all'Aquila la sede della Corte d'appello e di ogni altro ufficio regionale. Perché dunque non riuniremo all'Aquila un unico collegio per i diciotto deputati dell'Abruzzo?

Analogamente mi pare improvvida la suddivisione proposta per i collegi del Sannio dall'onor. Alessio, che mette Benevento alla dipendenza di Campobasso. Io ho tutto l'affetto per Campobasso, dove conto carissimi amici; ma è

tale il prestigio che circonda il nome di Benevento, l'antichissima città dei primitivi italici, l'impavida rocca della confederazione sannitica, la fedele colonia dei Romani, la metropoli longobarda del Mezzogiorno, che mi pare inammissibile che la città dai grandi ricordi e dagli insigni monumenti debba essere assoggettata ad una piccola città moderna. Benevento, situata meravigliosamente all'incrocio delle quattro grandi ferrovie che percorrono in ogni direzione le classiche terre dei Sanniti, ci pare destinata a raccogliere in un unico collegio elettorale i diciotto deputati eletti ora dalla sua provincia e dalle altre due provincie sannitiche di Campobasso e di Avellino.

Non aggiungo altri esempi; solo mi permetto di pregare l'onorevole Presidente del Consiglio di volere, presso la Commissione consultiva dei quindici, farsi interprete del desiderio della Commissione nostra e del Senato, nel senso che i nuovi collegi sieno i più larghi possibili. Sta bene che ove, tra provincia e provincia, sono grandi le distanze e scarse le comunicazioni, si consentano i piccoli collegi provvisori provinciali. Ma, ovunque è possibile, si costituiscano fin d'ora i collegi regionali; e ove le regioni sono troppo vaste, si dividano soltanto in due o tre collegi, in modo che ogni nuovo collegio elegga almeno dieci deputati, come saggiamente prescrive l'art. 1° della legge.

Questo il vivo desiderio che esprimo a nome della Commissione speciale e del Senato. (*Approvazioni*).

NITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ringrazio innanzitutto l'onorevole senatore Mariotti delle sue osservazioni. Desidero soltanto di chiarirgli la situazione di fatto. Nessun Parlamento negli ultimi venti anni credo che abbia votato così rapidamente, come ha fatto la Camera italiana un disegno di legge che muta così profondamente la situazione. È stato, voglio dirlo subito, da parte d'un gran numero di deputati, nobile sacrificio, perchè alcuni sapevano di mettere la loro esistenza politica in pericolo, in quanto che la mutata circoscrizione veniva a sovvertire tutti i rapporti finora esistenti. Orbene si può chiedere il sacrificio, ma non troppo.

LEGISLATURA XXIV — 1ª SESSIONE 1913-19 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 AGOSTO 1919

La riforma elettorale italiana è stata la più audace. La Francia che ha dovuto penare parecchi anni per avere questa riforma, non ha osato stabilire collegi di cinque deputati, ma li ha stabiliti di quattro, di tre ed anche - in contrasto così col principio del sistema proporzionale - di soli due deputati, come per il collegio di Belfort.

La Camera italiana ha fatto un atto di audacia, contrariamente all'interesse del maggior numero dei deputati, in vista di una riforma reclamata dal paese ed ha compiuto questo sacrificio; ma non potevamo andare al di là di un certo limite. Onde si è divisa la riforma in due tempi. Nella legislatura che seguirà, i collegi saranno almeno di cinque deputati, nella legislatura successiva i collegi saranno almeno di dieci deputati. L'esperienza ci dirà quale sarà la via da seguire, tanto più che le assemblee sono padrone delle loro deliberazioni.

Se l'esperienza dimostrerà che la proporzionale funzionerà bene con collegi di cinque deputati, il Parlamento potrà modificare la legge nel senso che anche per la legislatura successiva le elezioni si svolgeranno pel collegio di cinque deputati. Se invece l'esperienza dimostrerà che la proporzionale non funzionerà bene con collegi di cinque deputati, per le elezioni successive si potrà addivenire all'elezione del Collegio di dieci deputati, ricorrendo a circoscrizioni più o meno larghe.

Vorrei però osservare all'onorevole senatore Mariotti, che le tabelle da lui citate non esprimono alcuna disposizione della Camera, ma rappresentano soltanto una opinione dell'onorevole Turati. Non è che quelle siano provincie che avranno degli aggruppamenti, ma sono degli aggruppamenti che l'onor. Turati stimò conveniente che si facciano ed al pensiero dell'onor. Turati non ha aderito nè la Commissione, nè il Governo, nè la Camera. Quindi queste considerazioni dell'onorevole Turati, per quanto rispettabili, perchè si tratta di un parlamentare molto eminente, non impegnano in nessuna guisa nè la Camera, nè il Senato, nè il Governo. I collegi rimangono di cinque deputati. Vi sono poche provincie che hanno due, tre, quattro deputati e quando si tratta di questi pochi casi queste provincie dovranno essere unite alla provincia contigua e su questo si

interroglieranno i desideri dei corpi locali, ed ho già avuto manifestazioni le quali mi dimostrano che non si avranno difficoltà, perchè queste provincie si trovano già per ragioni di interessi, per tradizioni vicino ad altre con le quali sarà facile l'unione.

Se viceversa si tratta di provincie che vogliono spontaneamente unirsi, il Governo seconderà questo movimento, la legge lo consente; ma bisogna che vi siano manifestazioni spontanee e debbo dire che di queste manifestazioni finora non ne ho avute: se vi saranno, ripeto, il Governo o la Commissione le seconderanno. In quanto alle considerazioni fatte dall'Ufficio centrale esse verranno tenute in grande considerazione.

DALLOLIO ALBERTO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. No ha facoltà.

DALLOLIO ALBERTO, *relatore*. Giacchè il discorso del senatore Mariotti ha richiamato l'attenzione del Governo e del Senato intorno alla disposizione transitoria, per effetto della quale i collegi che normalmente debbono eleggere almeno dieci deputati, possono nelle prime elezioni generali che susseguiranno all'approvazione della legge, essere ristretti a cinque, credo opportuno chiarire un punto della legge che forse rimane un po' dubbio.

Questa disposizione transitoria, che si trova in parecchi articoli della legge, è generalmente formulata così: « Nelle prime elezioni generali che avverranno dopo l'entrata in vigore della presente legge, ecc. », ma vi è poi una disposizione, che è quella dell'art. 16, la quale dice: « quando per qualsiasi causa resti vacante un posto di deputato sarà convocato il collegio per procedere all'elezione, ecc. ».

Ora si domanda: in caso di convocazione per provvedere ad un collegio rimasto vacante, vale ancora la disposizione transitoria che limita la esistenza dei collegi a cinque deputati alle prime elezioni che verranno dopo l'entrata in vigore nella presente legge? A me pare di sì; ma ad ogni modo sarà bene che il dubbio sia chiarito, perchè potrebbe essere sollevato in momenti ed in sede non opportuna.

NITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. No ha facoltà.

NITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Il dubbio sollevato dal relatore della Commissione, merita senza dubbio considerazione. Noi adesso abbiamo due fasi. Nelle prime elezioni ci saranno collegi di almeno cinque deputati e poi la circoscrizione dovrà essere mutata, e se i due rami del Parlamento non diversamente opineranno, la disposizione rimane ferma e cioè dovranno essere collegi di almeno dieci deputati.

Se ad effetto dell'art. 16 avverranno elezioni suppletive, queste elezioni dovranno essere fatte con quei collegi stabiliti immediatamente dopo la legge, perchè sono elezioni suppletive di elezioni generali già avvenute. Dunque l'art. 16 e l'art. 17 sono in questa relazione fra di loro. Credo che questo non possa essere messo in dubbio.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, pongo ai voti l'art. 17 nel testo che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(È approvato).

Art. 18.

Nelle prime elezioni generali, che avverranno dopo l'entrata in vigore della presente legge, saranno adoperati i bolli portanti la indicazione degli attuali collegi, a norma dell'articolo 59 (comma secondo) del testo unico e dell'allegato C' al testo unico.

(Approvato).

Art. 19.

Nelle prime elezioni generali che avverranno dopo l'entrata in vigore della presente legge, la disposizione del secondo comma dell'articolo 105 del testo unico sarà applicabile anche ai sindaci che accettino la candidatura nel collegio elettorale in cui esercitano le loro funzioni.

Il termine di cui al suddetto articolo 105, secondo comma, è però elevato a giorni 25.

(Approvato).

Art. 20.

Il Governo del Re è autorizzato a stabilire il numero e la ripartizione dei deputati da eleggere nelle provincie che saranno annesse in virtù del trattato di pace, a determinare le

circoscrizioni dei relativi collegi, a fissare la data di convocazione dei collegi stessi e ad estendere alle dette provincie le disposizioni delle leggi 26 giugno 1913, n. 821, testo unico, e 16 dicembre 1918, n. 1985, nonchè della presente legge, nei limiti e con le modalità che saranno stabiliti con decreti Reali.

(Approvato).

Art. 21.

Il Governo del Re è autorizzato ad adottare i provvedimenti necessari per garantire e facilitare in tutti i collegi elettorali il libero e regolare svolgimento delle operazioni preparatorie delle elezioni, comprese particolarmente la fornitura della carta, la stampa e la distribuzione delle schede ai sensi degli articoli 6 e 7.

(Approvato).

Art. 22.

È abrogata ogni altra disposizione contraria a quelle della presente legge.

Il Governo del Re è autorizzato, udita la Commissione della Camera dei deputati incaricata dell'esame della presente legge, a coordinare in testo unico le disposizioni della presente legge con quelle del testo unico 26 giugno 1913, n. 821, e della legge 16 dicembre 1918, n. 1985.

(Approvato).

POLACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. Onorevoli senatori. Mi sono deliberatamente astenuto dal chiedere la parola nel corso della discussione degli articoli per eliminare il dubbio ch'io desiderassi comunque modificare il testo che a tutti tardava di votare tal quale ci è venuto dalla Camera dei deputati.

La rapidità con la quale il Senato ha approvato la nuova legge elettorale, che nell'altro ramo del Parlamento ha suscitato giustamente così lungo e serio dibattito, non è certamente indizio di scarso interesse da parte nostra ad una così poderosa riforma. Essa rivela piuttosto l'intimo convincimento, anche in quest'aula diffuso, che urgesse provvedere a che finalmente tutta e sola la volontà del Paese trionfi in liberi comizi e la rappresentanza na-

zionale equamente rispecchi le svariate correnti che agitano il nostro mondo sociale e politico. Nel dare il dovuto plauso al Governo che volle e seppe condurre in porto l'ardita riforma, che sino a poco tempo fa pareva sepolta sotto una di quelle proroghe a sei mesi che sono l'eufemismo parlamentare di un definitivo abbandono, mi sia lecito rivolgere al Governo stesso una preghiera, intesa a far sì che venga eliminato all'atto pratico del funzionamento del nuovo congegno elettorale un inconveniente già lamentato sotto il sistema anteriore. Alludo alla costituzione della presidenza dei seggi elettorali, organo importantissimo alla retta applicazione di qualunque sistema di voto, e più che mai del nuovo, per i requisiti di scrupolosa imparzialità, pari alla rapidità nel decidere, di estrema tolleranza ma ad un tempo di ferma energia, necessari in chi è proposto a vigilare le operazioni della Sezione e pronunzia per legge, in via provvisoria, sulla nullità dei voti e sopra tutte le difficoltà ed incidenti che quelle operazioni sollevino.

Ora, a parte ogni giudizio sul grado di attitudine a sì delicato ufficio di tutte le categorie di persone indicate all'uopo dal testo unico vigente, l'esperienza ha dimostrato, e più ancora si rivelerà nelle elezioni prossime per l'accresciuto numero delle sezioni conseguente al nuovo allargamento del voto, la enorme difficoltà di reclutare in quelle categorie tutto il personale necessario a coprire i posti di presidente e vice-presidente per ciascuna sezione.

Nella provincia di Padova per esempio, (sono notizie venutemi da fonte ineccepibile, cioè dal presidente di quel tribunale) si prevede che ne mancherà oltre un quarto: tutto sommato, pur attingendo quanto è possibile alle categorie dei magistrati, cancellieri e notai, conciliatori e vice-conciliatori, pensionati civili e militari ed ufficiali della riserva, si arriverà ad un totale di 395 fra presidenti e vice-presidenti, mentre ne occorrono 532, essendo 266 le sezioni.

E, se queste sono le condizioni della mia provincia, anche più gravi è facile immaginarle là dove i comuni sono pochi e grossi come nelle provincie di Ferrara, Ravenna, Grosseto, Trapani e simili, ivi essendo in conseguenza anche più scarso il numero dei conciliatori e viceconci-

liatori su cui poter fare assegnamento. È questo un argomento di non lieve preoccupazione per i presidenti di Corti di appello, cui tocca provvedere a tali nomine ed è accaduto già in addietro che molti posti di vicepresidente siano rimasti scoperti contrariamente alla esplicita statuizione della legge o che quei presidenti d'appello siano ricorsi per coprirli ad espedienti e ripieghi che poi il Consiglio di Stato dovette dichiarare illegali.

Io sono certo che questa condizione di cose non sarà sfuggita all'occhio in ogni parte vigile dell'onorevole Presidente del Consiglio. Egli, che ha un senso pratico pari alla vigoria dell'ingegno e alla vastità del sapere, solito come è a curare tutti i particolari del funzionamento dei pubblici servizi ed uffici, egli mi insegna che anche una sola piccola ruota arrugginita o difettosa basta ad arrestare o quanto meno a compromettere il regolare funzionamento della macchina più perfetta. E però, senza arbitrarmi di porgere non chiesti suggerimenti, attendo solo dalla sua sperimentata cortesia una dichiarazione che valga a rassicurare non pure la mia modesta persona, ma quanti nutrono in cuore sincero e vivo il desiderio che nulla si ometta per la felice riuscita del grandioso esperimento cui, matura per senno politico quanto si mostrò in armi gloriosa, la nazione con piena fede si appresta. (*Approvazioni vicissime*).

NITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Il senatore Polacco ha voluto rivolgere al Governo parole di cui il Governo gli è sinceramente grato.

La questione da lui sollevata rientra nell'articolo 61 della vigente legge elettorale politica: nulla è innovato per quanto riguarda la costituzione dei seggi, il presidente e il vice presidente soprattutto.

Ora, l'articolo 61 come sceglie il presidente e il vice presidente delle sezioni di ciascun collegio? Tra gli impiegati civili a riposo, gli ufficiali del Regio esercito e dell'armata, di riserva od a riposo, di grado non inferiore a capitano, i cancellieri, i vice cancellieri, i segretari e i sostituti segretari degli uffici giudiziari, nonchè i notai, i giudici conciliatori e vice con-

ciliatori, i quali tutti abbiano la residenza nel distretto della corte stessa.

Quando dunque non sia sufficiente il numero dei magistrati, si va in queste categorie: queste categorie sono le più larghe possibili, perchè ci troveremmo imbarazzati, se si dovesse entrare in altre categorie.

Senza dubbio, l'onorevole Polacco ha notato cosa esatta, che vi possano essere provincie in cui è difficile trovare il numero di persone per fare il presidente e il vice presidente nelle categorie designate: questa è situazione di fatto che esisteva; senonchè, prima di tutto, col distretto della corte di appello si può trovare il modo di uscire anche dalla provincia, e poi ora tra ufficiali dell'esercito avremo un gran numero di persone che potranno andare utilmente alla presidenza o vice presidenza dei seggi. Si parla di ufficiali del Regio esercito e della riserva o a riposo: ora abbiamo avuto un numero di ufficiali superiore dieci volte e più di quello dei tempi ordinari; quindi ora, con una interpretazione un po' larga in questo senso, credo che quando vi sia deficienza, potremo trovare presidenti e vice presidenti dei seggi (perchè allora la smobilitazione sarà in grandissima parte compiuta) in queste categorie; e siccome si tratta di persone che hanno sperimentata la loro fierezza e la loro energia altrove, sono sicuro che saranno fieri ed energici nel saper mantenere l'ordine nei seggi elettorali.

Ad ogni modo, il ministro guardasigilli ed io cercheremo di tener presenti tutte le osservazioni dell'onorevole senatore Polacco e posso aggiungere che presso la Direzione dell'amministrazione civile, al Ministero della guerra, come presso il Ministero di grazia e giustizia si sono iniziati studi per vedere di quale personale si potrà disporre; e di tutto quanto ha detto l'onor. Polacco si terrà il debito conto.

POLACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. Prendo atto delle cortesie dichiarazioni dell'onorevole Presidente del Consiglio e lo ringrazio, poichè esse mi hanno completamente rassicurato.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Cencelli di procedere all'appello no-

minale per la votazione del disegno di legge di modifica alla legge elettorale politica.

CENCELLI, segretario, fa l'appello nominale. PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Svolgimento dell'interpellanza dell'onor. senatore Lucca al ministro degli approvvigionamenti e consumi.

PRESIDENTE. Mentre le urne rimangono aperte, essendo presente il ministro degli approvvigionamenti e consumi, che consente, si potrebbe svolgere l'interpellanza del senatore Lucca, presentata il 7 corrente per conoscere:

1° le ragioni per le quali non si sia finora convocata la Commissione consultiva sui problemi attinenti al costo della vita, costituita col decreto luogotenenziale 6 luglio u. s.

2° le norme in base alle quali il Governo intenda disciplinare l'approvvigionamento dei generi alimentari contingentati e di quelli sottoposti al controllo dello Stato.

Non facendosi osservazioni in contrario, do facoltà di parlare all'onor. senatore Lucca per lo svolgimento della sua interpellanza.

LUCCA. Signori senatori! Per non meritarmi l'amaro rimprovero di avere abusato dell'indulgente benevolenza da voi prodigatami nella tornata di lunedì, oggi, trascorsi appena due giorni, io non avrei osato di nuovamente parlare; ma dappoichè il Governo ha ritenuto opportuno di non ritardare anche questa mia seconda interpellanza, come la precedente, relativa essa pure ad un alto interesse del paese, io aderisco all'invito dell'onorevole ministro degli approvvigionamenti; ed assai di buon grado vi aderisco perchè io penso che in questa travagliata ora di tante incertezze ed altrettante preoccupazioni, il Senato, prendendo esso l'iniziativa di provocare dal Governo formali dichiarazioni circa i suoi propositi relativi al problema di attenuare il costo della vita, ed i suoi intendimenti per provvedere all'approvvigionamento della nazione, penso, ripeto, che il Senato più utilmente di così non potrebbe chiudere oggi questo memorando periodo della sua vigorosa operosità, anco una volta dimostrando che in quest'Aula vibra ed è ascoltata l'alta voce del paese. (*Bene*).

E tanto più opportuna pare a me, riuscirà l'iniziativa del Senato, se, come è agevole pre-

vederlo, le dichiarazioni del Governo suonarono monito solenne, onde il paese sappia che le difficoltà della vita non potranno prontamente cessare, e comprenda come, per preparare alla patria vittoriosa l'auspicato avvenire di prosperità, mai, come ora, fu necessaria l'austerità della vita e la virile virtù del sacrificio.

Il paese mirabilmente ha sopportato disagi e privazioni durante il lungo periodo della guerra; il paese ha in sé tante e tante energie che affronterà sicuramente con fermezza le difficoltà attuali e saprà trionfarne.

Ma perchè ciò sia, è necessario che il paese sappia nella sua precisa realtà dell'oggi la situazione, e conosca nella sua precisa crudezza la situazione, le possibilità del domani.

Il mese scorso, allorché una folata di follia collettiva imperversò per tutto il paese e turbò la regolarità dei mercati, nell'altro ramo del Parlamento il Governo prospettò le minacciose conseguenze di quelle malaugurate convulsioni, ed assicurò che avrebbe prontamente studiato e proposto i provvedimenti per regolare i mercati. Da quella data ad oggi nessun'altra comunicazione fu fatta in proposito al Parlamento, ed è perciò che io ho creduto doveroso oggi d'invocarla. È bensì vero che dopo quella data fu costituita una Commissione consultiva per i provvedimenti attinenti al costo della vita; e per dimostrare l'importanza di tale Commissione non mi pare superfluo specificare al Senato come essa fu costituita.

Furono chiamati a parteciparvi i rappresentanti di quattro Ministeri: del Ministero dell'industria e commercio, dell'agricoltura, del tesoro e dei trasporti; i delegati della Confederazione generale dell'industria, i delegati della Federazione generale industriale, i delegati della Confederazione nazionale esercenti e commercianti, i delegati della Confederazione generale del lavoro, della Confederazione dei lavoratori, dell'Unione italiana del lavoro, dell'Unione delle Camere di commercio, della Associazione degli agricoltori italiani, dell'Associazione per la difesa dell'agricoltura, della Associazione nazionale dei comuni, dell'Associazione nazionale dell'impiego pubblico, della Confederazione dell'impiego privato, della Lega nazionale delle cooperative, della Confederazione delle cooperative italiane.

È singolare l'imponenza di questa Commissione, ma, mi perdoni l'onorevole ministro, è singolare anche più il fatto che, mentre questa Commissione fu istituita con un decreto luogotenenziale del 6 luglio, alla data di oggi non è stata ancora convocata. Io posso dividere, dirò meglio, condividere l'opinione di coloro i quali non hanno una grande fiducia nell'efficacia delle Commissioni, in ogni modo con la prima parte della mia interpellanza io chiedo all'onorevole ministro degli approvvigionamenti se, dopo di averla con magnifica solennità costituita, il Governo creda di poterne fare a meno, ed in caso contrario (poichè l'onorevole ministro mi fa cenno che la prima ipotesi non è fondata) se e quando intenda di convocarla. Con la seconda parte della mia interpellanza io chiedo all'onorevole ministro degli approvvigionamenti di voler informare il Senato sul programma del Governo in ordine agli approvvigionamenti dei generi contingenti e all'approvvigionamento dei generi sottoposti tuttora al controllo dello Stato.

Anche qui mi si consenta una considerazione personale; da quattro anni presiedo il Consorzio degli approvvigionamenti della provincia di Novara, e so di essere l'interprete di tutti i Consorzi del Regno pregando l'onorevole ministro degli approvvigionamenti di voler fare a questo riguardo categoriche dichiarazioni, anche per togliere i Consorzi da quello stato attuale di incertezza che ne paralizza l'azione. La più parte dei Consorzi, sarebbe giustizia riconoscerlo e dichiararlo, hanno durante il periodo della guerra saviamente estrinsecato la loro non facile azione; ad ogni modo tutti noi che abbiamo a quell'ufficio consacrate tutte le nostre energie di pensiero e di azione, noi per i primi applaudiremmo il Governo se sapesse e ci potesse dimostrare che sa e potrà far meglio nell'interesse del paese.

(Questo importa saperlo per togliere, ripeto, quello stato di incertezza che attualmente è assolutamente dannoso; e concludo con una raccomandazione al Governo: se, come io ne sono convinto, la situazione è tale da esigere dal paese nuovi sacrifici, il Governo crudamente lo dica, lo dica alto, lo dica senza riserve e senza ambagi. Nulla di più pericoloso che autorizzare col silenzio fallaci illusioni che potrebbero degenerare in minacciosi disinganni;

lo dica forte, e fortemente cerchi che il paese lo secondi nei suoi meditati propositi.

Occorre (lo diceva or ora l'onorevole Presidente del Consiglio) occorre disciplinare i partiti, occorre disciplinarli per la meno difficile applicazione della legge, certo complicata, che noi abbiamo testè votata; ma occorre ispirare, non soltanto ai partiti, ma a tutto il paese, il sentimento della disciplina, occorre che il paese sappia che per preparare l'avvenire auspice della Patria è necessario che le popolazioni siano disciplinate.

E termino a questo proposito con un ricordo: quando per integrare le riserve di carbone il Presidente degli Stati Uniti ordinò che nello stato di New York la vita industriale rimanesse sospesa per cinque giorni consecutivi, il governatore di New York rispose al Presidente: È terribile quanto voi esigete, è terribile e senza precedenti, ma noi, naturalmente, ubbidiremo.

Naturalmente ubbidiremo! È magnifica la risposta; è la risposta dei popoli forti che sanno che gl'interessi individuali devono essere postergati agl'interessi della nazione. E io confido nella forza del popolo italiano, sono convinto che se il Governo fortemente farà sentire al paese l'urgente necessità della disciplina, da l'un capo all'altro del nostro paese, il popolo italiano risponderà: naturalmente sapremo ubbidire. (*Approvazioni vivissime*).

FERRARIS DANTE, *ministro dell'industria, commercio e lavoro, degli approvvigionamenti e consumi*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARIS DANTE, *ministro dell'industria, commercio e lavoro ed approvvigionamenti e consumi*. Ho chiesto di rispondere oggi stesso all'interpellanza rivoltami dall'onorevole senatore Lucca, non solo perchè volevo assolvere il mio dovere di fronte all'onorevole interpellante; ma anche perchè, date le poco liete condizioni degli approvvigionamenti dei generi alimentari in tutto il mondo, io ritenevo doveroso di rendere informato il Senato delle gravi difficoltà che tutti i governi in questo momento debbono superare per provvedere l'alimentazione ai loro popoli: è necessario che i popoli sappiano, conoscano queste difficoltà perchè non si facciano soverchie illusioni sulla situazione mondiale in tema di alimenti. Nascondere anche solo in parte la verità a questo riguardo, dar adito a

illusioni, per qualsiasi Governo non solo sarebbe un errore, ma una colpa grave.

Chiedo quindi venia al Senato se non potrò esser breve nelle mie dichiarazioni. Accolgo l'invito dell'onorevole senatore Lucca e dirò crudamente e duramente tutta la verità in tema di approvvigionamento.

L'onorevole senatore Lucca mi chiede le ragioni per le quali non è stata ancora convocata la Commissione consultiva per i problemi attinenti al costo della vita, istituita con decreto del 6 luglio.

A questo riguardo debbo osservare all'onorevole Lucca che l'art. 2 del decreto stabilisce che la nomina dei componenti la Commissione si deve fare per decreto ministeriale, ma su designazione dei vari Ministeri nonchè delle diverse associazioni e degli enti che sono enumerati nel decreto. Non ostante reiterate sollecitazioni del ministro degli approvvigionamenti, non tutte le designazioni sono state fatte; ne mancano ancora alcune per ottenere le quali proprio in questi giorni sono state rivolte nuove e vive premure.

Sarà mia cura, appena potrò, di dar corso ai provvedimenti per la nomina e per la convocazione della Commissione. Debbo però ricordare a questo riguardo che, dopo i fatti avvenuti dal 6 luglio in poi in tutta Italia, e in obbedienza al disposto del decreto 12 luglio, sono state istituite presso tutti i comuni delle Commissioni comunali annonarie con criteri analoghi a quelli coi quali venne costituita la Commissione consultiva e con mansioni speciali. Nella maggior parte dei casi queste Commissioni hanno funzionato egregiamente ed hanno supplito alla mancanza della Commissione consultiva, che appena entrerà in funzione, prenderà in esame i deliberati di queste Commissioni per vedere se sia possibile o meno un maggiore coordinamento fra esse e suggerire quei miglioramenti che la pratica di questi giorni può aver consigliato. Da parte sua il Ministero ha risolto in un modo proprio, ispirato a notevole beneficio delle classi meno abbienti, il grave problema dell'abbigliamento, grazie alla cordiale collaborazione degli industriali produttori, di guisa che fra poco vi sarà tutta un'organizzazione di vendita di stoffe per gli abiti di tutta lana a prezzi veramente eccezionali. Un abito di tutta lana sarà messo sul

mercato a poco più di cento lire; così pure per le telerie il prezzo sarà di una lira e novanta al metro e per le calzature di 34 lire al paio in media. La vendita di tutto questo materiale, che è abbondante poichè si tratta di milioni di scarpe, deve essere fatta in modo da evitare speculazioni perchè vada a beneficio delle classi meno abbienti. Ho voluto accennare a tutto questo per dimostrare che il ritardo della costituzione della Commissione, per quanto lamentevole, non ha prodotto nè incertezze nè mancanze di provvedimenti adeguati alla presente situazione.

Vengo al secondo punto dell'interpellanza. Per quanto riguarda gli approvvigionamenti di generi alimentari contingentati ed altri sottoposti al controllo dello Stato, il Ministero ha pronta tutta un'organizzazione di acquisto e di distribuzione di questi generi che costituiscono sei categorie: cereali, loro derivati e legumi, zucchero, caffè, carne bovina e suina (fresca e conservata) latte e suoi derivati, olii e grassi alimentari, pesci conservati. L'importazione dall'estero, la raccolta del pesce e la produzione di queste derrate deve essere effettuata a mezzo di speciali consorzi ed aziende industriali e commerciali, abitualmente addette a queste operazioni: consorzi aventi personalità giuridica regolata, oltre che dal Codice civile, anche da particolari norme di speciali statuti e vigilati da un ispettore governativo centrale, da una Commissione ministeriale e da apposite delegazioni. Questi consorzi devono fungere per conto dello Stato e sotto il diretto controllo dello Stato tanto per l'acquisto che per il trasporto, la manipolazione, il deposito, la conservazione di queste merci, e provvedere alle esigenze finanziarie sia con mezzi propri o con apertura di crediti o, in difetto, con mezzi provveduti dal tesoro. Per la ripartizione di tutte queste merci il Comitato centrale ripartitore, costituita presso il Ministero degli approvvigionamenti, stabilirà i criteri e le quantità di ripartizione fra le varie provincie. Nelle varie provincie la ripartizione dei cereali e coloniali sarà devoluta ai Consorzi provinciali di approvvigionamento a norma del decreto luogotenenziale 18 agosto 1918, Consorzi che hanno funzionato in modo veramente encomiabile e che possono continuare nella distribuzione delle merci degli altri quattro gruppi,

sempre quando i comuni lo vogliano nel loro interesse.

In ogni provincia viene nominato dal Ministero degli approvvigionamenti un commissario ripartitore che provvede alla ripartizione dei generi alimentari controllati dallo Stato. Questo commissario si vale dell'aiuto e del consiglio di una apposita Commissione nominata d'accordo col prefetto, in rappresentanza dei vari enti consumatori e degli istituti, delle cooperative e di tutte le aziende di ripartizione e di distribuzione.

Speciali norme regolano l'operato di questo commissario ripartitore e contro di lui si può interporre ricorso al Ministero degli approvvigionamenti.

Sono ammessi come aziende distributrici: 1) i consorzi od enti provinciali; 2) i comuni, consorzi e circoli di comuni; 3) gli enti e gli istituti di carattere pubblico di consumo e le aziende annonarie ed i loro consorzi; 4) le cooperative legalmente costituite ed i loro consorzi; 5) gli istituti di consumo tra gli impiegati e salariati dello Stato; 6) le aziende varie costituite all'infuori della speculazione privata; 7) i consorzi di privati esercenti, che possono essere costituiti anche coattivamente; 8) eventualmente altre organizzazioni o ditte che esercitino il commercio di generi alimentari e che al giudizio del commissario ripartitore offrano le necessarie garanzie.

Il Ministero degli approvvigionamenti fissa i prezzi delle cessioni all'ingrosso dai Consorzi di approvvigionamento alle aziende ripartitrici e distributrici, e fissa i prezzi di vendita al dettaglio da parte di queste ultime.

Aggiungo ancora che il Consorzio per i cereali è ormai costituito e pronto ad entrare in funzione, sia pure attraverso le gravi difficoltà che si sono incontrate per mettere d'accordo i diversi suoi componenti.

Detto questo, avrei esaurito la mia risposta all'interpellanza del senatore Lucca; ma io credo mio dovere di andare oltre i limiti dell'interpellanza stessa, per far conoscere agli onorevoli colleghi le vere condizioni alimentari di tutto il mondo.

Come è noto, durante la guerra l'approvvigionamento delle materie alimentari e più specialmente dei cereali, per gli Stati dell'Intesa e per i neutri, era fatto da un Comitato spe-

ziale interalleato, risiedente a Londra, che provvedeva oltre che all'acquisto, al trasporto e al finanziamento attraverso gli accordi finanziari fatti tra Stato e Stato. Firmati i preliminari di pace con la Germania, questo comitato interalleato ha cessato di funzionare. Non appena i diversi Stati si sono rivolti agli Stati produttori e hanno fatto le loro richieste, si sono avuti notevolissimi aumenti in tutti i generi. Si è creata così una situazione che fu riconosciuta subito pericolosissima da parte di tutte le Nazioni. Ed è così che nelle ultime riunioni tenute a Parigi e a Londra fra i delegati dell'Intesa, si è riconosciuta la necessità di ritornare all'approvvigionamento unico, non sol-

tanto per gli Stati dell'Intesa, ma anche per i neutrali e gli Stati già nemici, sia per una migliore ripartizione delle disponibilità, sia per evitare ulteriori aumenti.

Nell'elenco delle disponibilità, sono state rilevate notevoli deficienze, dovute soprattutto alla minore produzione di Stati altra volta esportatori specialmente di grani, come la Russia, la Romania e l'India. Queste deficienze costringevano a nuove restrizioni tutte le Nazioni.

Mi permetto di leggere a questo proposito un rapporto del nostro delegato, dopo le ultime riunioni a Parigi. La situazione mondiale degli approvvigionamenti si presenta assai difficile, come risulta dalle seguenti tabelle:

Previsione definitiva del raccolto dei cereali da pane (in migliaia di tonnellate)

STATI	PRODUZIONE	CONSUMO		IMPORTAZIONE	
		MINIMO	MASSIMO	MINIMA	MASSIMA
EUROPA OCCIDENTALE					
Inghilterra	1,500	7,300	8,100	5,330	6,600
Francia	5,700	7,380	10,350	1,680	4,550
Italia	4,000	7,000	7,200	3,000	3,200
Belgio	340	1,350	2,380	1,010	2,020
Finlandia	250	650	800	400	550
Norvegia	30	380	410	350	380
Svezia	710	1,010	1,100	300	390
Danimarca	410	540	920	130	520
Olanda	470	1,190	1,460	720	990
Svizzera	140	610	680	470	540
Spagna	3,780	3,780	3,900	—	120
Totale	17,330	31,190	37,300	13,390	19,860

EUROPA ORIENTALE					
Germania	8,500	11,160	12,230	3,000	4,250
Austria	520	1,350	1,460	810	940
Ungheria	1,850	1,800	1,860	—	210
Polonia	4,000	4,860	5,900	800	1,200
Ceco Slovacchia	1,720	2,160	2,780	200	400
Rumenia	2,050	1,800	3,240	—	—
Jugoslavia	1,240	1,350	2,000	—	—
Bulgaria	1,160	900	960	—	—
Totale	21,040	25,380	30,430	4,810	7,000

RIASSUNTO					
Europa Occidentale	17,330	31,190	37,300	13,390	19,860
Europa Orientale	21,040	25,380	30,430	4,810	7,000
Totale Europa	38,370	56,570	67,730	18,200	26,860

Eccedenze disponibili per l'esportazione.

	<i>Minimo</i>	<i>Massimo</i>
Stati Uniti	10,000	11,000
Canada	1,500	2,000
Argentina	2,500	4,000
Australia	2,000	4,000
	<u>16,000</u>	<u>21,000</u>

N.B. — In caso di un buon raccolto medio di mais in Rumania, Bulgaria e Jugoslavia si avranno da questi paesi fra 1000 e 1500 migliaia di tonnellate per l'esportazione; ma, con le previsioni che si possono fare attualmente sul prossimo raccolto, ciò sembra molto improbabile.

Da queste tabelle risulta adunque che per l'Europa occidentale, ossia per l'Inghilterra, Francia, Italia, Belgio, Finlandia, Norvegia, Svezia, Danimarca, Olanda, Svizzera e Spagna la produzione dei cereali da pane raggiunge un totale di 17 milioni di tonnellate all'anno, di fronte ad un consumo minimo di 31,000,000 e ad un consumo massimo di 37 milioni, ossia con un'importazione minima di 13 milioni e 400 mila ed un'importazione massima di 19 milioni e 800 mila tonnellate. Invece per i paesi dell'Europa orientale: Germania, Austria, Ungheria, Polonia, Ceco-Slovacchia, Rumenia, Jugoslavia e Bulgaria, abbiamo una produzione annua di 21 milioni di tonnellate e un consumo minimo di 25 milioni e 300 mila, massimo di 30 milioni e 400 mila, con un'importazione minima di 4 milioni e 800 mila e massima di 7 milioni. Sommando le due cifre abbiamo una produzione europea di 38,370,000 e un consumo minimo di 56,570,000, e consumo massimo di 67,730,000. Quindi una importazione minima di 18 milioni e 200 mila e massima di 26,860,000.

Di fronte a questi bisogni quali sono le disponibilità? Sono le seguenti: dagli Stati Uniti un minimo di 10 milioni ed un massimo di 11 milioni, dal Canada un minimo di 1 milione e 500 mila, un massimo di 2 milioni; dall'Argentina 2 milioni e mezzo di tonnellate, al massimo 4 milioni; dall'Australia 2 milioni minimo, 4 di massimo; ossia complessivamente un minimo di 16 milioni di fronte al minimo occorrente di 18 milioni, un *deficit* cioè di oltre 2 milioni di tonnellate di cereali. Questa la situazione attuale; ma oltre alle difficoltà di avere anche noi la nostra parte, difficoltà comuni agli altri, abbiamo altre difficoltà da superare, finanziarie e dei trasporti, perchè negli ultimi accordi tanto finanziari quanto sul tonnello è stato lasciato a carico di ogni Stato rispondervi. Bisogna quindi ritornare assolutamente ad una più severa austerità di consumi se non vogliamo correre dei gravi pericoli. Il Governo farà quanto sarà possibile, quanto potrà perchè il pericolo di rimanere senza alimenti sia scongiurato; ma per riuscire ha bisogno del concorso di tutti i cittadini. L'aver creduto, e qui lo hanno creduto disgraziatamente in troppi, che ces-

sata la guerra non fossero più necessarie le restrizioni è stato il più grave errore commesso; ognuno ha consumato di più, ognuno ha speso a suo talento, ognuno quindi non ha fatto altro che aggravare una situazione già tendente al rapido aggravamento di per sé stessa. Occorre quindi porre rimedio a questa situazione se si vuole evitare una crisi a breve scadenza. Occorre diminuire il consumo ed ognuno deve farlo volontariamente, se si vuole vincere questa crisi mondiale. Ognuno deve mettersi in mente di spendere il meno possibile, di rinunciare al superfluo, di importare quanto meno è possibile e di produrre quanto più si può. È necessario che il paese sappia che ancora a tutt'oggi il Governo non ha i mezzi finanziari-sufficienti per l'acquisto degli alimenti di tutto l'anno, e che questi mezzi finanziari si mettono insieme a fatica; è bene che lo sappia perchè limiti le spese e produca. Come pel carbone così per il grano le maggiori difficoltà non sono nel tonnello ma nella diminuzione della produzione; quindi tutti i paesi devono fare il massimo sforzo per aumentare la produzione e ridurre il consumo al minimo.

Per noi poi, in particolare, dobbiamo produrre quanto più è possibile in ogni campo della nostra produzione industriale; dobbiamo importare il meno possibile, dobbiamo spendere poco se non vogliamo correre il pericolo che a breve scadenza ci si trovi nell'assoluta impossibilità di procurarci i mezzi finanziari per acquistare il necessario per vivere: dal più umile al più facoltoso, tutti dobbiamo sentire il dovere dell'ora presente, che consiste nel produrre, che consiste nel consumar meno, e tutti debbono imporsi questo dovere; è il solo mezzo col quale potremo salvare il nostro Paese.

Questo, egregi colleghi, io volevo dirvi e ve l'ho detto anche in forma molto cruda; è bene che venga detto a tutto il Paese. All'appello che oggi il Governo rivolge al popolo italiano io credo che risponderanno tutti indistintamente, perchè il Paese nostro, che ha dato così luminosa prova durante la guerra di energia e di abnegazione, non deve essere sordo a questo doveroso richiamo. Un paese come il nostro che ha saputo aver ragione del nemico con tanta tenacia e a prezzo di tanti sacrifici,

non può rinunciare oggi ai frutti della vittoria con una minor disciplina dopo la lotta; e credo che questo non avvenga perchè è viva la mia fede nel popolo italiano, fede illimitata nella sua grande assennatezza e nel suo grande patriottismo. (*Approvazioni vivissime*).

LUCCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCCA. Le comunicazioni fatte dall'onorevole ministro degli approvvigionamenti possono avermi addolorato, ma non mi hanno sorpreso; appunto perchè sapevo che le dichiarazioni dovevano essere quelle che sono state fatte, appunto per ciò ho creduto mio dovere provarle.

Gravi sono le parole che l'onorevole Ministro degli approvvigionamenti ha detto, ed io vorrei che gli echi di tutto il paese potessero ripercuoterle, ed è appunto per non turbare l'impressione di quelle alte parole che io rinuncio a parlare. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Dichiaro esaurita l'interpellanza.

Riunione degli Uffici.

PRESIDENTE. Avverto i signori senatori che domani alle 11 sono convocati gli Uffici per prender cognizione della proposta di iniziativa parlamentare che è stata deposta oggi al banco della Presidenza, onde deliberino se sia il caso di darne lettura in pubblica seduta.

Proposta del senatore Bettoni per la nomina di Commissioni speciali.

BETTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTONI. Ho chiesto di parlare per avanzare una proposta. Oggi ci separiamo giacchè i nostri lavori sono terminati; ci riconvocheremo per prendere in esame le questioni importanti dei trattati, dell'inchiesta di Caporetto ed altre che pendono presso l'altro ramo del Parlamento.

Abbiamo notizia che la Camera dei deputati siederà per un certo tempo onde esaurire il suo compito: noi certo saremo chiamati dopo per esaminare gli stessi argomenti. Ora, per la praticità necessaria ai nostri lavori, proporrei che si deferisse all'onorevole Presidente la nomina di Commissioni speciali che predisponessero le

occorrenti relazioni, in maniera che quando saremo convocati, si abbia la materia pronta per le nostre discussioni.

Se il Senato non ha difficoltà, vorrei pregarlo di fare questa delega al Presidente.

Voci. Sì, sì.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta del senatore Bettoni.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvata).

Chiedo a mia volta di essere autorizzato a ricevere dalla Camera elettiva e dal Governo i disegni di legge che durante la sospensione delle sedute venissero eventualmente trasmessi al Senato.

Se non si fanno osservazioni, l'autorizzazione si intende concessa.

Annuncio di interrogazione.

PRESIDENTE. Annuncio la seguente interrogazione:

« Interrogo il ministro dell'assistenza militare e delle pensioni di guerra per sapere se, ad evitare penosissimi non infrequenti casi di lunghe interruzioni nel godimento della pensione di guerra, non creda necessario ed urgente di escogitare ed adottare provvedimenti atti ad assicurare nel più breve tempo possibile l'assegnazione della pensione loro spettante a quegli orfani di guerra ai quali venga a mancare la madre già pensionata.

« Chiedo risposta scritta.

« Bergamasco ».

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori, segretari, procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Albricci, Annaratone.

Bergamasco, Bertetti, Bettoni, Bianchi, Biscaretti, Bodio, Bollati.

Caneva, Castiglioni, Cefaly, Cencelli, Clemente, Cocchia, Colonna Fabrizio, Corsi.

D'Alife, Dallolio Alberto, D'Andrea, D'Ayala Valva, De Blasio, Del Carretto, Della Noce, Della Torre, Di Prampero, Di Vico, Dorigo.

LEGISLATURA XXIV — 1^a SESSIONE 1913-19 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 AGOSTO 1919

Faina, Fano, Ferraris Carlo, Ferraris Dante, Ferrero di Cambiano, Filomusi Guelfi, Francica Nava, Frascara.

Gallina, Garavetti, Gioppi, Giordano Apostoli, Giunti, Giusti del Giardino, Grandi, Greppi Emanuele, Guala, Gualterio, Guidi.

Hortis.

Inghilleri.

Lamberti, Leonardi-Cattolica, Lucca.

Malaspina, Marchiafava, Mariotti, Martinez, Massarucci, Mortara.

Palummo, Pellerano, Perla, Petrella, Piaggio, Pincherle, Plutino, Podestà, Polacco.

Riolo, Rolandi Ricci, Rossi Giovanni, Ruffini.

Scaramella Manetti, Sforza, Sechi, Sili, Spirito.

Tami, Thaon di Revel.

Valli, Venosta, Viganò.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: « Modificazioni alla legge elettorale politica »:

Senatori votanti	79
Favorevoli	70
Contrari	9

Il Senato approva.

Essendo esaurito l'ordine del giorno, il Senato sarà convocato a domicilio.

La seduta è tolta (ore 18.35).

Liensato per la stampa il 25 ottobre 1919 (ore 17)

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.